

Allegato 1)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

AZIENDA USL DI BOLOGNA – DISTRETTO

E

**PER LO SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO PSICOLOGICO DEI CAREGIVER
(L.R. 2/2014)**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____ in _____

TRA

L'AUSL di Bologna – Distretto legalmente rappresentato da
....., domiciliato per la carica

e l'Ente partner

_____, codice fiscale
_____ e partita I.V.A. _____, con sede in
_____, Via/Piazza _____, nella persona
del/della Sig./Sig.ra _____ in qualità di
_____, domiciliato per la carica presso
_____ a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione
del _____ [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di Amministrazione /
Comitato Direttivo o altro] in data _____

VISTO:

- Legge Regionale n. 2/2014 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"
- DGR n. 858/2017 "Adozione delle Linee attuative della Legge regionale n. 2 del 28 marzo 2014 - Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)"
- Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2015-2018 - obiettivo 4.2 "Azioni situate di prevenzione della salute mentale e fisica rivolte ai caregiver (badanti straniere e donne precarie)"
- Piano sociale e sanitario 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna - scheda 5 "Riconoscimento del ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari"
- DGR 2318/2019 "Misure a sostegno dei caregiver"

PREMESSO CHE:

- con Avviso approvato con l'AUSL di Bologna ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Enti del Terzo Settore con i quali i Distretti aziendali potessero eventualmente attivare rapporti di collaborazione per lo sviluppo di progetti finalizzati al sostegno psicologico dei caregiver;
- a seguito della richiamata procedura, l'Ente partner è stato individuato, dall'apposito Gruppo di valutazione, tra i soggetti assegnatari del contributo di cui all'Avviso sopra citato;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo regola i rapporti che si instaurano tra l'AUSL di Bologna – Distretto e quale Ente partner, per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno psicologico dei caregiver.

Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel Progetto allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

Sono destinatari delle attività di cui al presente Accordo i caregiver adulti presenti nel Distretto sottoscrittore, includendo in tale definizione anche i caregiver professionali/assistenti familiari.

L'invio dei destinatari all'Ente partner per la realizzazione delle attività verrà fatto dal Distretto sottoscrittore in collaborazione con i locali Servizi Sociali.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.

L'Ente partner dovrà prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente Accordo, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettate le date di inizio e fine progetto. Dovrà essere garantito da parte dell'Ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'Ente partner è tenuto a darne comunicazione all'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore.

Art. 4 Spese rimborsabili

Il valore del presente Accordo di collaborazione è di € (oneri fiscali inclusi) – da intendersi come cifra massima rimborsabile.

Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

L'Ente partner è tenuto a presentare all'AUSL di Bologna - Distretto sottoscrittore, a conclusione dell'attività e comunque non oltre il 31/1/2022, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante:

- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero di beneficiari coinvolti e con evidenziazione del buon esito o meno del progetto.

Articolo 5 - Impegni dell'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore

L'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore si impegna a:

- attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel Progetto, promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo e dal relativo Progetto;
- liquidare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione di tale termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento dei dati è l'AUSL di Bologna (di seguito Azienda).

L'Azienda in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, l'Ente partner _____ quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati, relativi all'oggetto del presente Accordo (vedi ALLEGATO 2 - "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

In particolare, il Responsabile del trattamento è tenuto:

- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
- ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente Accordo e da considerare parte integrante della stessa (vedi ALLEGATO 3 - "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte indicazioni di cui alla procedura approvata con Deliberazione n. 146/2019, rinvenibile al link:

<https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>.

La designazione, di cui sopra, è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto. Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente Accordo, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni fornite dal Titolare del trattamento e/o delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 7 – Forme di consultazione

Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, i sottoscrittori si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche e costanti.

Articolo 8 – Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 9 - Inadempienze e recesso

L'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrivente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, segnalando eventuali rilievi all'Ente partner, che dovrà adottare conseguenti

interventi opportuni e/o necessari.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dall'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'Ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente Accordo o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, l'AUSL di Bologna – Distretto sottoscrittore ha la facoltà di recedere dall'Accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'Ente partner.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente partner potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

In tali evenienze all'Ente partner saranno corrisposte unicamente le spese effettive e rendicontate sino al momento della interruzione del progetto.

Articolo 10 – Modifiche

Eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Allegati all'accordo:

- 1) Progetto
- 2) Descrizione delle attività di trattamento dei dati
- 3) Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

per L'AUSL di Bologna – Distretto

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante
